Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. 285.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in Roma.

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 8 e 20 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1975, n. 286.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Custodia generale del sacro convento di S. Francesco dei frati minori conventuali », in Assisi.

N. 286. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Custodia generale del sacro convento di San Francesco dei frati minori conventuali », in Assisi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1975
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1975.

Nomina di un agente di cambio presso la borsa valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno successivo, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre successivo, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 241 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 del 5 febbraio 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del candidato al concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' nominato agente di cambio presso la borsa valori di Trieste, il seguente candidato dichiarato idoneo:

1) dott. Lucio Claps.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1975
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 139

(5678)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 maggio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il sig. Mario Mancini, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro C.G.I.L.;

Considerato che il predetto sig. Mancini si è dimesso dall'incarico e che la predetta Confederazione generale italiana del lavoro ha designato in sua sostituzione il sig. Giuseppe Mastracchi, capo ufficio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il sig. Giuseppe Mastracchi in sostituzione del sig. Mario Mancini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 130

(5679)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1975.

Elevazione dell'agenzia consolare onoraria in Jerez de la Frontera (Spagna) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1883 con cui veniva istituita in Jerez de la Frontera (Spagna) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Jerez de la Frontera (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Jerez de la Frontera (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Siviglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1975

p. Il Ministro: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1975
Registro n. 406 Esteri, foglio n. 39

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco della sottoelencata provincia, ai fini della concessione, a favore delle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dei compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della citata legge n. 364:

Trento - gelate verificatesi nella seconda metà del mese di aprile e nei primi giorni del mese di maggio 1974; grandinate del 4, 5, 6 giugno e dell'8 agosto 1974; siccità mesi luglio ed agosto 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dallo art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - gelate verificatesi nella seconda metà del mese di aprile e nei primi giorni del mese di maggio 1974; grandinate del 4, 5, 6 giugno e dell'8 agosto 1974:

comuni di Nave S. Rocco, Ospedaletto, Villa Agnedo, Carzano, Scurelle, Castelnuovo, Strigno, Spera, Samone, Civezzano, Castelfondo, Livo, tutti per l'intero territorio comunale;

comuni di Bosentino, Lavis, Zambana, Cimone, Giovo, Cembra, tutti per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Trento per la frazione di Sopramonte e per la zona frutticola delle frazioni di Roncafort, Gardolo, Spini, Meano, Gazzadina, Vigo Meano, Cortesano;

comune di Mezzolombardo per le località Prati, Mezzane, Greggi, Parti, Sorti, Ongi;

comune di S. Michele all'Adige per le località Merigi e Sorti;

comune di Dambel per le località fra Cross de Legn, Cross de Sass;

comune di Nanno per la località Busa di Francia;

comune di Taio per le località Piana di Segno e Mollaro;

comune di Denno per la località Piana di Campagna;

comune di Sporminore per la località Maso Milano;

comune di Bleggio Superiore per le frazioni di Cavrasto, Balbido, Rango, Marcè, Quadra, Madice;

comune di Fiavè per la località Cornelle;

comune di Lomaso per le frazioni di Lundo e Comano;

comune di Vezzano per le frazioni di S. Massenza, Fraveggio e Ciago;

comune di Terlago per il capoluogo e la frazione di Covelo;

comune di Pergine per le località Nogarè, Madrano, Canzolino, Canezza e per il territorio frutticolo delle frazioni di Serso, Viarago, Zivignago, Ischia;

comune di Tenna per il territorio frutticolo contiguo al comune di Pergine tra la località Alberè e il Lago;

comune di Levigo per il territorio frutticolo delle frazioni di Selva e Campiello;

comune di Telve per le località Ceggio e Masi;

comune di S. Orsola per la frazione di Mala;

comune di Cis per la zona ad est della linea Viarstazione tranviaria;

comune di Cagnò per la zona a monte della strada statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(5744)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1975 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota n. 53/75, in data 3 aprile 1975, con la quale la unione provinciale della C.I.S.N.A.L. di Rieti prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante sig. Francesco Valloni con il dott. Giuseppe Emili;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Emili è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in sostituzione del sig. Francesco Valloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 80, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 1047, in data 5 febbraio 1974, con la quale l'ufficio del genio civile di Asti prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché trasferito ad altra sede, il proprio rappresentante geom. Giovanni Gastaldi con il geom. princ. Luigi Pesce;

Decreta:

Il geom. princ. Luigi Pesce è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione del geom. Giovanni Gastaldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale delle attività zootecniche Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale delle attività zootecniche Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 25 al 29 ottobre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Sicat - Salone della cartoleria, arredamento e delle attrezzature tecniche per ufficio », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Sicat - Salone della cartoleria, arredamento e delle attrezzature tecniche per ufficio », che avrà luogo a Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone delle attività vitivinicole Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone delle attività vitivinicole Vinitaly », che avrà luogo a Verona dal 21 al 28 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 giugno 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1975.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975 e 5 aprile 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5682)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A., in Torre Annunziata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), con effetto dal 2 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio 1975, 15 gennaio 1975, 5 aprile 1975 e 18 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), con effetto dal 1° maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5684)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), con effetto dal 1° maggio 1974;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5685)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1975.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 570 dell'8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1975, 26 aprile 1975 e 28 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, in Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 570 dell'8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1975, 26 aprile 1975, 28 aprile 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano - Società generale per l'industria tessile, con sede in Palermo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: Toros

(5687)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Esenzione dall'obbligo di consegna di un esemplare della opera « I Codici di Madrid » della casa editrice Barbera universitaria S.p.a., in Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1974, con la quale la casa editrice F. Barbera universitaria S.p.a., con sede in Firenze, via Scipione Ammirato n. 37, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « I Codici di Madrid »;

Considerati il carattere strettamente scientifico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopra citata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente all'opera « I Codici di Madrid » della casa editrice F. Barbera universitaria S.p.a., di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: Reale

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Esenzione dall'obbligo di consegna di un esemplare della opera « Codice atlantico » della casa editrice Barbera universitaria S.p.a., in Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 30 aprile 1974, con la quale la casa editrice F. Barbera universitaria S.p.a., con sede in Firenze, via Scipione Ammirato n. 37, chiede la esenzione dalla consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « Codice atlantico »;

Considerati il carattere strettamente scientifico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopra citata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativamente all'opera « Codice atlantico » della casa editrice F. Barbera universitaria S.p.a., di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: REALE

(5653)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Sostituzione di un membro nella commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, concernente la disciplina dei lavori di facchinaggio, e in particolare l'art. 2 che istituisce la commissione centrale;

Vista la legge 25 gennaio 1959, n. 8, che reca integrazioni alla composizione della commissione suddetta;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della commissione;

Considerato che il Ministero dell'interno, con lettera n. 5303/M del 24 maggio 1975, ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno alla citata commissione, dott. Bruno Pettinato, destinato ad altro incarico;

Vista la designazione del Ministero dell'interno nella persona del dott. Alfredo Gaito;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfredo Gaito è nominato membro della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il suddetto sostituisce il dott. Bruno Pettinato, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5701)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 % dei diritti erariali (ora imposta sugli spettacoli) concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35% per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori, ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che, a seguito delle variazioni accertate, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 26 luglio 1974, è stato elevato a L. 406 nette;

Avuto riguardo che il prezzo medico è ulteriormente salito, raggiungendo nel 1974 l'importo di L. 591 con un incremento complessivo del 146,25% rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo, ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 %;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 493;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, elevato a L. 406 con il decreto ministeriale 26 luglio 1974, è fissato in L. 493 (quattrocentonovantatre).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica (2° radd.);
2) istituzioni di fisica teorica;
3) istituzioni di fisica matematica;
4) analisi superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5659)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi superiore;
2) impianti industriali chimici con elementi di disegno;
3) geometria (1ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5660)

Vacanza della cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5708)

Vacanza della cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5709)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia speciale medica e metodologia clinica;
2) clinica otorinolaringoiatrica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5661)

Vacanza della cattedra di filologia slava presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di filologia slava, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5710)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Antonia De Marzo, nata a Maglie (Lecce) l'11 giugno 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 26 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5384)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 306, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla S.p.a. A.B.C.D. il 23 aprile 1971 per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, recanti la data del 16 luglio 1970, con i quali è stata determinata nella misura del 50 %, anzichè in quella richiesta del 70 %, la percentuale del finanziamento agevolato a favore dell'iniziativa industriale della ricorrente in area di Ragusa, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(5375)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 305, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dalla S.p.a. A.N.I.C. il 24 aprile 1971 per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, recanti la data del 16 luglio 1970, con i quali è stata determinata nella misura del 50 %, anzichè in quella richiesta del 70 %, la percentuale del finanziamento agevolato a favore dell'iniziativa industriale della ricorrente in area di Manfredonia, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(5376)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 7 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	639,95	639,95	640,05	639,95	640 —	639,90	639,90	639,95	639,95	642 —
Dollaro canadese	621,50	621,50	621 —	621,50	621,75	621,40	621 —	621,50	621,50	615 —
Franco svizzero	249,92	249,92	250,10	249,92	249,65	249,90	249,92	249,92	249,92	249,75
Corona danese	114,14	114,14	114,20	114,14	114,05	114,15	114,14	114,14	114,14	114 —
Corona norvegese	126,45	126,45	126,60	126,45	126,45	126,40	126,40	126,45	126,45	126,50
Corona svedese	159,36	159,36	159,60	159,36	159,40	159,35	159,35	159,36	159,36	158,50
Fiorino olandese	256,60	256,60	257 —	256,60	256,70	256,50	256,60	256,60	256,60	256 —
Franco belga	17,788	17,788	17,81	17,788	17,80	17,80	17,80	17,788	17,788	17 —
Franco francese	154,47	154,47	154,60	154,47	154,43	154,45	154,35	154,47	154,47	154 —
Lira sterlina	1396,60	1396,60	1398,25	1396,60	1396,25	1396,50	1396,65	1396,60	1396,60	1410 —
Marco germanico	266,33	266,33	266,25	266,33	266,10	266,35	266,23	266,33	266,33	265,75
Scellino austriaco	37,75	37,75	37,90	37,75	37,73	37,70	37,7575	37,75	37,75	37,65
Escudo portoghese	25,69	25,69	25,81	25,69	25,64	25,70	25,70	25,69	25,69	25 —
Peseta spagnola	11,27	11,27	11,30	11,27	11,269	11,25	11,2675	11,27	11,27	11,37
Yen giapponese	2,168	2,168	2,18	2,168	2,164	2,15	2,1670	2,168	2,168	2,09

Media dei titoli del 7 luglio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	98 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,325
» 5,50 % » » 1968-83	80,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,450
» 6 % » » 1970-85	82,550
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83 —
» poliennali 7 % 1978	84,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,925
Dollaro canadese	621,250
Franco svizzero	249,920
Corona danese	114,140
Corona norvegese	126,425
Corona svedese	159,355
Fiorino olandese	256,600
Franco belga	17,794
Franco francese	154,410
Lira sterlina	1396,625
Marco germanico	266,280
Scellino austriaco	37,744
Escudo portoghese	25,695
Peseta spagnola	11,269
Yen giapponese	2,167

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 aprile 1975 dal signor Gregoric Alberto, nato a Pinguente (Pola) l'8 novembre 1940, residente a Trieste, in via dell'Ospitale, 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gregori;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del signor Gregoric Alberto è ridotto nella forma italiana di Gregori.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Gregoric » acquisito dalla moglie dell'istante, signora Toskan Maria, nata a Capodistria (Pola) il 5 agosto 1942, a seguito del matrimonio.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti del figlio Gregoric Goran, nato a Capodistria il 2 giugno 1971.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 giugno 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(5165)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente l'istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultano i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il dopolavoro Aeronautica, via Piero Gobetti n. 6, il giorno 6 ottobre 1975, alle ore 8.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali, ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo voto su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla *data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza*, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi due.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 282

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'aeronautica.

1) Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « Il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª sezione aerostatica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX: Sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Pénaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2) Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante.

Impiego dell'Aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre balcaniche.

La Grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Seversky, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole e collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo dell'Italia.

Le varie aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3) Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari.

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizi di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie armi, Corpi e specialità. Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso della uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenze e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA 21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'A.M.

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1) *Elementi di aerodinamica applicata al volo.*

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.
Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.
Principio di Bernouilli.
Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.
Fenomeno dello stallo.
Fenomeni di compressibilità; numero di Mach; numero di Mach critico.
Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.
Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.
Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.
Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.
Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2) *Elementi di meccanica applicata al volo.*

Baricentro del velivolo e sua escursione.
Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione, atterraggio.
Fattore di carico.
Inviluppo di manovra, limitazioni d'impiego.
Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversione dei comandi.
Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.
Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3) *Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.*

L'ala: forma in pianta, angoli di calettamento, di svergolamento; diedro longitudinale e trasversale.
Ali a freccia.
Elementi della struttura alare.

Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

ARMAMENTO

Armi di bordo.
Munizionamento di lancio e di caduta.
Rose di tiro.
Bombardamento.
Curve di caccia.
Collimatori fissi ed elettronici.
Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.
Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.
Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.
Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavole di tiro.

Rose di tiro.
Dispersione del tiro.

Bombardamento.
Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.
Tiro di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia - Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.
Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.
Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.
Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili.
Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e NIKE-HERCULES.

NAVIGAZIONE AEREA

Generalità e sistemi di navigazione.
a) Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'A.M.
Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa Lambert - Reticolato GEOREF - Reticolato UTM.
b) Strumenti di bordo.
Principio ed impiego degli strumenti e capsula (Altimetro - Indicatore di velocità - Variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (Indicatore di virata - Orizzonte - Bussola giromagnetica).
c) Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'A.M.
Principio ed impiego: DF-ADF-TACAN-VOR-ILS-GCA.
d) Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'A.M.
Il PHI (Dati aria-DOPPLER-Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.
e) Problemi di impiego ed operativi.
Pianificazione di una missione (Generica - Ad alta quota A bassa quota - Fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo.
a) Cenni sull'ICAO.
Compiti e scopi - Normativa (annessi e documenti vari).
b) Organizzazione nazionale di assistenza al volo.
Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (Servizio di informazioni aeronautiche - Servizio delle telecomunicazioni aeronautiche - Servizi della circolazione aerea - Servizio della meteorologia aeronautica).
c) Pubblicazioni di assistenza al volo.
AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP Cartine di procedura.
d) Suddivisione dello spazio aereo.
Spazio aereo inferiore e superiore - TMA-ADR-AWI-CTR/APP-CTR/TWR.
e) Normativa.
Regole generali di volo - VFR (VFR speciale-CFR) - IFR-OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa.
Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica.
Classificazione delle radioonde - Caratteristiche di propagazione delle radioonde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

PROPULSIONE AEREA

1) *Motori per aerei.*
Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento; schemi costruttivi; tecnologia dei vari organi che li compongono.

2) *Motori alternativi, funzionamento e limitazioni d'impiego.*
Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Limitazioni d'impiego.

3) *Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.*
Motori a getto: funzionamento, spinta, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.
Prese d'aria; compressori; camere di combustione; turbine.
Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta; prestazioni relative.
Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4) *Strumenti di controllo.*
Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5) *Carburanti e propellenti.*
Carburanti per turbogetti.
Carburanti; numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sugellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . codice avviamento postale n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 luglio 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore di . . . . nell'anno . . . con votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . . .;
2) . . . . . .;
3) . . . . . .

. . ., lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(5490)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decerto ministeriale 19 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 15 Difesa, foglio n. 320, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trentatre sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1974, è costituita come appresso:

Presidente:

gen. B. s.p. a. disp. Melato Omero.

Membri:

col. f. (cr) s.p. a disp. Zappetti Giuseppe;
col. f. (par) s.p. a disp. Acerbi Gino;
col g. (t) s.p. a disp. Girotti Umberto;
ten. col. a. s.p.e. Ricciato Francesco.

Membri supplenti:

col. a. s.p. a disp. de Latouliere Tullio;
col. g. s.p. a disp. Polimeno Vincenzo.

Segretario senza diritto a voto:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1975
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 13

(5673)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 31 gennaio 1975, avranno luogo nei giorni 27 e 28 agosto 1975, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma: palazzo dei Congressi, piazza John F. Kennedy, E.U.R.;

Torino: ufficio zona Totocalcio, via Colli n. 7;

Milano: Università cattolica del Sacro Cuore «Aula Gemelli», largo Gemelli, 1;

Venezia: intendenza di finanza e ragioneria provinciale dello Stato, Campo S. Angelo n. 3538;

Venezia: istituto tecnico «Pacinotti», via Caneve, 93, Mestre - Venezia;

Bari: «Villaggio del Fanciullo» dei padri Rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13;

Palermo: fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20, piazza Generale Cascino;

Cagliari: Università degli studi, facoltà di «Lettere e magistero», piazza d'Armi (località Sa Duchessa).

(5665)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 14 febbraio 1975, avrà luogo il giorno 26 agosto 1975, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma: palazzo dello Sport (piazzale dello Sport), E.U.R.;

Milano: Università cattolica del Sacro Cuore, aula « Panighi », via S. Agnese n. 2;

Bologna: Università degli studi, facoltà « Economia e commercio », piazza Scaravilli n. 2/4.

(5666)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42 del 13 febbraio 1975, avranno luogo nei giorni 29 e 30 agosto 1975, con inizio alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

Roma: palazzo dei Congressi, piazza John F. Kennedy E.U.R.;

Torino: istituto tecnico commerciale « Quintino Sella », via Raimondo Montecuccoli, 12;

Bologna: Università degli studi, facoltà « Economia e commercio », piazza Scaravilli n. 2/4.

(5667)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1975-76/1977-78, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica e la scuola di storia antica ad esso annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento della suddetta scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista l'approvazione del presidente della giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce un concorso

a due posti di alunno presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1975-76/1977-78, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza a candidati che dimostrino competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori cui la scuola attende.

Le domande, in carta legale da L. 700, indirizzate al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea;

b) notizia, in tre esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile produrre;

d) dichiarazione del capo dell'istituto, dal quale il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la conferma in ruolo, il parametro di appartenenza e infine che si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali al presidente dello Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Sono esclusi dal concorso coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano superato i dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1975; il servizio ivi prestato avrà valore a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento per la scuola di storia antica approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938.

Roma, addì 19 maggio 1975

Il presidente: ACCAME

(5060)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA « DANIELE - ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

I termini di presentazione delle domande di concorso ad un posto di aiuto di pediatria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 327 del 20 dicembre 1973, già scaduti il 18 febbraio 1974, sono riaperti e la nuova scadenza viene fissata entro il termine perentorio delle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5538)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **47**.
Costituzione della Veneto sviluppo S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi «Veneto sviluppo S.p.a.» di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. Potranno essere soci della Veneto sviluppo S.p.a., oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi.

Il consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo statuto della «Veneto sviluppo S.p.a.».

Art. 2.

La Veneto sviluppo S.p.a. dovrà operare nel territorio regionale al fine di concorrere, nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e alle norme dello statuto della Regione, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale espressa dai competenti organi della Regione.

Art. 3.

La società dovrà perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:

a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente o in consorzio con enti pubblici, di aree e infrastrutture anche di servizio che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, e mediante l'attività di leasing, con destinazione a esercizio di impresa nell'ambito della Regione, di beni immobili o attrezzature produttive;

b) mediante l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale, anche con la formazione di organizzazioni specifiche, ad ogni impresa o consorzio di imprese che comunque presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società di nuova costituzione, per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che promuovano nuove iniziative imprenditoriali e operino nell'ambito della Regione, ed abbiano fini rispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali;

d) mediante l'assistenza finanziaria alle imprese di cui alla lettera *c*) con esclusione delle operazioni che comunque possano essere soggette alla disciplina della legge bancaria (8 marzo 1938, n. 141).

Le partecipazioni assunte ai sensi della lettera *c*), considerate al loro valore nominale e le operazioni di cui alla lettera *d*) non potranno superare nel loro complesso un ammontare pari al 30 per cento del capitale sociale e delle riserve della Veneto sviluppo.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare necessaria allo svolgimento delle attività sopra elencate.

Art. 4.

Gli interventi della società di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente, dovranno essere indirizzate a favore di piccole e medie imprese di elevato livello tecnologico e capacità produttiva, con preferenza per quelle che possono contribuire in maggior misura all'aumento dell'occupazione, con priorità per quelle che esercitino la loro attività nelle aree depresse della Regione.

Art. 5.

La Veneto sviluppo S.p.a. presenterà alla giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmativa per l'anno successivo, conforme agli indirizzi della programmazione regionale. La relazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'art. 58 dello statuto regionale.

Art. 6.

Il bilancio di esercizio della Veneto sviluppo S.p.a. con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea, dovrà essere presentato al consiglio regionale, a cura della giunta, ai sensi dell'art. 62 dello statuto regionale.

Art. 7.

La Regione sarà rappresentata nell'assemblea della Veneto sviluppo S.p.a. dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

La Regione provvederà a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma degli articoli 2458 del codice civile e seguenti e dell'art. 50 dello statuto regionale.

Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.

Lo statuto della Veneto sviluppo S.p.a. stabilirà i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società, escludendone i membri del consiglio regionale.

Art. 8.

Per la costituzione della Veneto sviluppo S.p.a. è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale.

E' altresì autorizzato un concorso regionale agli oneri della S.p.a. Veneto sviluppo dipendenti dallo svolgimento delle attività previste all'art. 3, lettera *b*), della presente legge fino alla concorrenza di L. 245.000.000 annue.

Art. 9.

Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dell'importo di L. 500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla partita «Veneto sviluppo S.p.a.» accantonati al cap. 7250 del bilancio di spesa esercizio 1975.

Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti capitoli:

al titolo I, sezione IV, rubrica I, il cap. 4030 dal titolo «Concorso annuale della Regione agli oneri della S.p.a. Veneto sviluppo», con lo stanziamento di L 245.000.000. Lo stanziamento di cui sopra sarà ripetuto nei successivi esercizi;

al titolo II, sezione I, rubrica II, è iscritto solo per l'esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo «Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. Veneto sviluppo» con lo stanziamento di L. 255.000.000.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **48.**

Norme per la gestione del patrimonio delle regole ampezzane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono soggette alle disposizioni della presente legge le regole ampezzane e la loro comunanza, costituite per il godimento, la amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo.

Art. 2.

Le regole ampezzane associate nella comunanza sono:

a) la regola alta di Lareto;
b) la regola alta di Ambrizzola;
c) la regola di Zuel;
d) la regola di Campo;
e) la regola di Pocol;
f) la regola di Rumerlo;
g) la regola di Cadin;
h) la regola di Chiave;
i) la regola Bassa di Lareto;
l) la regola di Mandres;
m) la regola di Fraina.

Art. 3.

I rapporti tra le singole regole e la comunanza sono disciplinati dal laudo.

In caso di estinzione per qualsiasi causa di una regola, i beni costituenti il suo patrimonio antico ai sensi del successivo art. 8 sono devoluti alla comunanza e rimangono soggetti alle norme contenute nello stesso art. 8.

Art. 4.

La comunità montana può concedere alla regola e alla comunanza la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni. In tal caso viene attribuito alla regola o alla comunanza, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi si intendono estesi alle regole e alla comunanza di cui alla presente legge.

Art. 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regole e la comunanza deliberano, con la maggioranza prevista dal proprio laudo o comunque da quello della comunanza, la ricognizione del laudo stesso, la sua redazione o rielaborazione, anche ai fini di armonizzarlo con le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e di cui alla presente legge.

Art. 6.

Ai fini della prescritta pubblicità il laudo deve contenere norme atte a disciplinare:

a) le finalità della regola o comunanza e gli interventi possibili in armonia con gli obiettivi della comunità montana ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) l'acquisto, la perdita e la sospensione dello stato di regoliere;

c) l'ordinamento interno e la rappresentanza delle regole e della comunanza;

d) l'acquisto, il godimento, l'amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio;

e) la raccolta, la conservazione e la pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni regoliere;

f) i rapporti della regola o comunanza con le altre regole e con la comunanza;

g) l'approvazione di programmi, piani economici e bilanci;

h) la risoluzione delle controversie interne alla regola o comunanza;

i) le attività della regola e della comunanza in settori diversi da quello agro-silvo-pastorale.

Art. 7.

Sino a quando le regole non abbiano codificato in un proprio laudo le rispettive consuetudini si presume che la regola sia retta dalle norme contenute nel laudo della comunanza o in un laudo tipo che quest'ultima potrà deliberare.

Art. 8.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle regole e della comunanza i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario al nome delle regole o della comunanza, salvo quelli acquistati in data successiva al 31 dicembre 1952.

Rientrano comunque nel patrimonio antico i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle regole o della comunanza con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del comune e delle undici regole di Cortina d'Ampezzo.

Art. 9.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni trent'anni, ciascuna regola e la comunanza provvedono alla ricognizione generale del proprio patrimonio, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.

L'atto relativo è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per i bilanci.

Ove alle scadenze previste la regola non abbia provveduto, può sostituirsi la comunanza.

Art. 10.

I beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico delle regole e della comunanza sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel libro fondiario, mediante apposizione nella partita tavolare relativa ai singoli beni della seguente dizione:

« Bene alienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».

Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al precedente art. 9. Ferma la natura privata delle regole e l'autonomia della loro disciplina, il vincolo di destinazione di cui ai precedenti commi è riconosciuto di interesse generale.

Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e aventi già alla data di entrata in vigore della presente legge una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.

Art. 11.

Fermi i vincoli di inalienabilità ed indivisibilità la regola o comunanza può deliberare la modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il suo patrimonio antico per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.

La delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Ove la diversa utilizzazione prevista non sia realizzata direttamente dalla regola o dalla comunanza, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per i regolieri, o per i terzi ai quali essa venga eccezionalmente consentita, di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.

Art. 12.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la regola o comunanza deve sentire il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico e della comunità montana in ordine agli obiettivi della programmazione economica sociale della zona.

La deliberazione della regola o comunanza ha effetto solo dopo che la giunta regionale ha concesso apposita autorizzazione.

Gli estremi della deliberazione della regola o comunanza e dell'autorizzazione regionale sono annotati nel libro fondiario, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11, secondo comma. Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo in parte alla loro destinazione.

Art. 13.

Ove la utilizzazione dei beni ai fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, i regolieri o i terzi che l'hanno realizzata hanno l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni ai fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la regola.

Art. 14.

Sui beni costituenti il patrimonio antico delle regole o della comunanza possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali, alle condizioni seguenti:

a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;

d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;

e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile col piano generale di sviluppo della comunità montana.

Art. 15.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la regola o comunanza deve sentire il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della comunità montana circa la compatibilità dell'iniziativa col piano generale di sviluppo economico e sociale della zona.

La deliberazione ha effetto solo dopo che la giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta.

Art. 16.

La costruzione di impianti di risalita, di piste di discesa e di ogni altra attrezzatura sportiva sui beni agro-silvo-pastorali della regola o della comunanza possono essere consentiti solo eccezionalmente e nei limiti e alle condizioni previste dal rispettivo laudo, in modo da non compromettere il ripristino della destinazione forestale.

Art. 17.

Le regole e la comunanza curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico redatto nel rispetto del laudo, della buona tecnica forestale e degli interessi territoriali espressi in altri piani.

Art. 18.

Sino a quando non si sia provveduto alla annotazione nel libro fondiario prevista dal precedente art. 10, restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 49.

Norme per la gestione del patrimonio delle regole del comelico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono soggette alle disposizioni della presente legge le regole del comelico costituite per il godimento, la amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo.

Sono riconosciute quali regole del comelico:

a) la regola di Padola;
b) la regola di Dosoledo;
c) la regola di Casamazzagno;
d) la regola di Candide;
e) la regola di San Nicolò;
f) la regola di Costa;
g) la regola di Tutta Danta;
h) la regola di Mezza Danta;
i) la regola di Santo Stefano;
l) la regola di Costalissoio;
m) la regola di Casada;
n) la regola di Campolongo;
o) la regola di San Pietro;
p) la regola di Valle;
q) la regola di Costalta;
r) la regola di Presenaio.

Art. 2.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle regole del comelico i beni agro-silvo-pastorali iscritti nel registro immobiliare a nome della regola, o che risultino di sua pertinenza anche se essa non è ancora intestataria nei registri, salvo quelli acquistati in data posteriore al 31 dicembre 1952.

Art. 3.

Il patrimonio antico delle regole è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Il vincolo è annotato nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio relativo ai singoli beni della seguente dizione:

« Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ». Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti negli strumenti urbanistici. Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna regola provvede alla ricognizione dei beni costituenti il proprio patrimonio antico, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.

L'atto relativo è soggetto alle medesime forme e modi di pubblicità previsti per i bilanci.

Ove alla scadenza prevista dal primo comma la regola non abbia provveduto, alla ricognizione dei beni provvede la giunta regionale tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 5.

Le regole possono modificare la destinazione stabilita per i beni costituenti il loro patrimonio antico solo per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.

La relativa delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo o statuto, può riguardare soltanto beni di mo-

desta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Ove la diversa utilizzazione prevista sia realizzata da terzi, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per costoro di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.

Art. 6.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la regola deve sentire il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in ordine alla consistenza forestale ed al vincolo idrogeologico e della comunità montana territorialmente competente in ordine agli obiettivi della programmazione economico-sociale della zona.

La deliberazione della regola ha effetto solo dopo che la giunta regionale abbia concesso apposita autorizzazione.

La deliberazione della giunta regionale dovrà essere assunta entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della regola.

Gli estremi della deliberazione della regola e della autorizzazione regionale sono iscritti nel registro immobiliare, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorale a norma del secondo comma del precedente art. 5.

Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo parzialmente alla loro destinazione.

Art. 7.

Ove l'utilizzazione dei beni a fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, chi l'ha realizzata ha l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la regola.

Art. 8.

Sui beni costituenti il patrimonio antico delle regole possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali alle condizioni seguenti:

a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo o statuto;

b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;

c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;

d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;

e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile con il piano generale di sviluppo della comunità montana territorialmente interessata.

Art. 9.

Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la regola deve sentire il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della comunità montana territorialmente competente circa la compatibilità della iniziativa col piano generale di sviluppo della zona.

La deliberazione della regola ha effetto solo dopo che la giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta; tale deliberazione dovrà essere assunta dalla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti della regola.

Art. 10.

Le regole curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso un'idonea conduzione tecnica secondo un piano economico, beneficiando delle provvidenze regionali previste per tali scopi.

Il piano economico è approvato dalla giunta regionale, che potrà disporre anche tutti i controlli tecnici ritenuti necessari.

Art. 11.

La comunità montana può concedere alle regole la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni.

In tal caso viene attribuito alla regola, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle regole di cui alla presente legge.

Art. 12.

Sino a quando non si sia provveduto all'annotazione nei registri immobiliari prevista dal precedente art. 4 restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 50.
Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'esercizio 1975 lo stanziamento previsto dall'art. 5 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 24, dal titolo « Celebrazione del 30° anniversario della Resistenza », è aumentato di lire 150 milioni.

Al maggior onere previsto dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 6800 del bilancio di previsione della spesa della Regione esercizio 1975.

Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *In aumento*:
Cap. 1351 . . . . L. 150.000.000

B) *In diminuzione*:
Cap. 6800 . . . . L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 51.
Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto, in conformità alle sue linee programmatiche, concede contributi a enti, comitati, imprese singole e associate del Veneto che organizzino o partecipino a manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni, al fine di favorire l'incremento e la qualificazione della produzione, lo sviluppo degli scambi e il collocamento dei prodotti e beni.

I contributi sono concessi con le modalità ed entro i limiti di spesa indicati nei titoli seguenti.

Titolo I

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI E COMITATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Art. 2.
Iniziative ammissibili a contributo

In relazione alle finalità di cui all'art. 1, possono essere concessi contributi ad enti e comitati operanti nell'ambito regionale:

a) per l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo di manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni periodiche che si svolgono nel Veneto;

b) per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e strutture.

Art. 3.
Manifestazioni ammesse a contributo

Sono ammesse al contributo regionale le manifestazioni fieristiche, autorizzate dalla giunta regionale, miranti a:

realizzare indirizzi altamente specializzati;

diffondere moderne tecnologie produttive;

favorire lo svolgimento di funzioni operative in termine di commercializzazione di beni.

Le manifestazioni possono essere:

a) mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni e le esposizioni e mostre d'arte a fini commerciali e promozionali a carattere internazionale, nazionale e interprovinciale;

b) esposizioni e mostre di prodotti agricoli, artigianali e industriali a carattere nazionale e interprovinciale;

c) fiere interprovinciali, nazionali e internazionali, purchè queste ultime non organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

d) esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori, a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongano la presenza di pubblico, anche se accessibile solo per invito.

Possono essere ammessi a contributo anche gli enti e comitati che organizzano manifestazioni, a carattere locale e provinciale, autorizzate dalle camere di commercio, agricoltura e artigianato competenti per territorio.

Non sono ammesse a contributo le mostre ed esposizioni permanenti, domenicali e festive, di oggetti ed opere di antiquariato e dell'artigianato di creazione di mobili e di quadri, che devono comunque essere autorizzate ogni due anni con decreto del presidente della giunta regionale previo parere del sindaco.

Art. 4.
Criteri di priorità

Costituiscono criteri di priorità per la concessione dei contributi la dimostrazione, per ogni singola manifestazione, della sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) che essa derivi dalla fusione di più manifestazioni similari o sia collegata a manifestazioni fieristiche aventi uguali caratteristiche per la redazione di un programma unitario;

b) che essa presenti una consistenza tale da renderne possibile la promozione a livello superiore;

c) che essa valorizzi attività, lavorazioni e produzioni tipiche delle zone depresse o montane;

d) che essa rilevi carattere specializzato in funzione della diffusione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali provenienti da aziende operanti nel territorio regionale.

Art. 5.
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche

I contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), sono concessi nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le manifestazioni a carattere internazionale, del 30 per cento per quelle a carattere nazionale ed interprovinciale e del 15 per cento per quelle a carattere provinciale e locale.

Per ciascuna manifestazione non potrà comunque essere concesso un contributo superiore a:

lire 3 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere internazionale;

lire 5 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere nazionale o interprovinciale;

lire 1 milione, qualora si riferisca a manifestazione a carattere provinciale o locale, elevabile a lire 2 milioni se il numero degli espositori è superiore a 50 e a lire 3 milioni se il numero degli espositori è superiore a 100. Gli espositori associati si considerano individualmente.

Art. 6.
Contributi per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle strutture ed attrezzature

I contributi di cui all'art. 2, lettera *b*), sono concessi nella misura del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le manifestazioni a carattere internazionale, del 20 per cento per le manifestazioni a carattere nazionale o interprovinciale.

Possono essere altresì concessi contributi nella misura massima del 20 per cento a enti e comitati che organizzino manifestazioni fieristiche a carattere provinciale e locale, purchè si tratti di manifestazioni che diano garanzie di continuità pluriennale, che presentino particolari caratteristiche di originalità per la valorizzazione di tipiche produzioni locali di rilevante interesse economico-sociale.

Per ciascuna manifestazione non potrà essere comunque concesso un contributo superiore a:

lire 2 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere internazionale;

lire 3 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere nazionale o interprovinciale;

lire 1 milione, qualora si riferisca a manifestazione a carattere provinciale o locale.

Le opere ed attrezzature acquistate con il contributo regionale non possono essere distolte dal previsto impiego per almeno 5 anni dalla data della deliberazione di concessione del contributo.

Art. 7.
Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi, di cui all'art. 5, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno per le manifestazioni in programma nell'anno successivo, ed essere corredate:

1) della documentazione illustrativa relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;

2) del rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione;

3) del programma e del preventivo di spesa per l'organizzazione della manifestazione.

Le domande per la concessione dei contributi, di cui all'art. 6, oltre alla documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, devono essere corredate di una relazione tecnico finanziaria dell'iniziativa, contenente l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature che si intendono acquistare, la documentazione della spesa preventivata ed ogni altra notizia utile.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibererà la ripartizione della somma stanziata, di cui al successivo art. 14, per singoli settori e per ciascuna manifestazione in base alle domande pervenute e secondo i requisiti, di cui agli articoli 3 e 4, e ne darà comunicazione agli enti e comitati ammessi al contributo.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del presidente della giunta medesima, in base alla spesa a consuntivo sostenuta per l'organizzazione della manifestazione e alle fatture degli acquisti e opere realizzate.

La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio successivo all'anno cui si riferisce la manifestazione.

Titolo II

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE, SINGOLE OD ASSOCIATE, PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 8.
Imprese artigiane ammesse a contributo

Alle imprese artigiane del Veneto, singole od associate, iscritte negli albi provinciali per le imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, che partecipino a manifestazioni specializzate a carattere internazionale e nazionale, autorizzate ed iscritte nel calendario ufficiale, possono essere concessi contributi regionali secondo le modalità ed entro i limiti di spesa indicati negli articoli seguenti.

Art. 9.
Ammontare dei contributi

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale, ivi comprese le manifestazioni attinenti alla moda o alla sartoria in genere, la giunta regionale concede contributi alle imprese artigiane, singole od associate, sulla spesa ritenuta ammissibile nella misura del:

a) 90 per cento per la prima;
b) 70 per cento per la seconda;
c) 50 per cento per la terza;
d) 30 per cento per la quarta e quinta.

In via eccezionale può concedere contributi anche oltre la quinta partecipazione nella misura del 25 per cento della spesa ammissibile.

Il contributo per ogni partecipazione non può comunque superare lire 500 mila per le imprese singole e lire 2 milioni per le imprese associate.

Alle imprese artigiane regolarmente associate, partecipanti a manifestazioni fieristiche, a carattere interprovinciale e provinciale, autorizzate ed iscritte nel calendario ufficiale, possono essere concessi contributi sulla spesa ritenuta ammissibile nella misura del:

a) 80 per cento per la prima;
b) 60 per cento per la seconda;
c) 40 per cento per la terza.

Il contributo per la partecipazione ad ogni manifestazione non può superare lire 1 milione.

Nell'assegnazione dei contributi, sarà riservata priorità alle imprese che partecipano per la prima volta a manifestazioni fieristiche.

Art. 10.
Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi, di cui all'art. 9, devono essere presentate al presidente della giunta regionale almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

La giunta regionale determina l'ammissione o meno dell'impresa al contributo regionale e ne dà comunicazione all'impresa stessa e all'ente organizzatore della manifestazione.

Art. 11.
Erogazione dei contributi

Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, l'impresa artigiana deve far pervenire al presidente della giunta regionale:

a) l'attestazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
b) la regolare documentazione delle spese sostenute;
c) dichiarazione sull'ammontare di eventuali contributi concessi per la stessa finalità da altri enti pubblici o da privati al fine della determinazione del contributo regionale spettante.

L'erogazione del contributo sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 12.
Organizzazione e partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche

La giunta regionale è autorizzata a partecipare a fiere, mostre ed esposizioni e ad organizzare manifestazioni fieristiche e campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali fuori ed entro il territorio regionale.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, formula un programma annuale delle manifestazioni che intende organizzare e di quelle cui partecipare, con l'indicazione del preventivo di massima della spesa per l'organizzazione, la provvista di impianti ed attrezzature, per l'acquisto di oggetti e prodotti necessari per ogni manifestazione.

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 13.
Norme transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande, di cui agli articoli 5 e 6 del titolo I, devono essere presentate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 14.
Norme finanziarie

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa seguente:

lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 5 e 6;
lire 50 milioni per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 8;
lire 50 milioni per le finalità previste dall'art. 12.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 4410. — Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature, con lo stanziamento di lire 100 milioni;

Cap. 4411. — Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, con lo stanziamento di lire 50 milioni;

Cap. 6520. — Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, con lo stanziamento di lire 50 milioni.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione di:

lire 100 milioni del cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Provvidenze per favorire il potenziamento ed il coordinamento delle manifestazioni fieristiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975;

lire 100 milioni del cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ». (partita: « Provvidenze per favorire il potenziamento ed il coordinamento delle manifestazioni fieristiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, così come previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1975

TOMELLERI

(4227)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. 21.

Provvedimento annuale di rifinanziamento di leggi regionali organiche nei diversi settori d'intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1974, n. 10 « Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa complessiva di L. 150.000.000, comprensiva dell'autorizzazione di spesa per L. 50.000.000, già contenuta con riferimento allo stesso esercizio nell'art. 7 della legge stessa.

Con la modificazione di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento di spesa di cui al cap. 08530 « Spese per le celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza » viene riportato allo stesso importo già autorizzato per l'esercizio 1974.

Art. 2.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di L. 50.000.000, pari allo stanziamento dell'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali ed informative », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 200.000.000, pari allo stanziamento già autorizzato dalla stessa legge per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 4.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, istituito con legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di L. 100.000.000.

Art. 5.

Il contributo annuale per il funzionamento dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini », istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è determinato per l'esercizio finanziario 1975 nella somma di L. 80.000.000.

Art. 6.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 « Contributi per la stipula di cinquantotto convenzioni di ricerca per la formazione e lo orientamento medico-sociale di studenti iscritti ad una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa complessiva di lire 58.000.000, comprensiva della autorizzazione di spesa per lire 29.000.000 già contenuta, con riferimento allo stesso esercizio, nell'art. 10 della soprarichiamata legge.

Art. 7.

L'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17 « Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 « Potenziamento delle strutture produttive zootecniche », concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:

« Art. 3 - Autorizzazione a contrarre mutui. — Per il finanziamento di quota parte degli oneri indicati nel precedente articolo, l'amministrazione regionale provvede ad accendere mutui passivi per L. 6.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ad anni 20 ed un tasso che non potrà superare il 15 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per gli esercizi dal 1974 al 1976.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 1.920.000.000 per l'esercizio 1975, in L. 2.880.000.000 a partire dallo esercizio 1976 e fino all'esercizio 1994, in L. 960.000.000 per l'esercizio 1995. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 1.920.000.000 prevista per l'esercizio 1975, di L. 960.000.000 prevista per l'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 8.

All'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 25 « Rifinanziamento della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 ». « Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L. 2.800.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15 % annuo, oneri fiscali esclusi »;

b) il quinto, sesto e settimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 425.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie, di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio

Alla maggiore spesa di L. 425.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 9.

L'art 13 della legge regionale 1° luglio 1974, n. 24 « Concessione di contributi per favorire lo sviluppo della elettrificazione agricola », concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, viene così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a venti anni ed un tasso non superiore al 15 % annuo, oneri fiscali esclusi »;

b) il quinto, sesto e settimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 640.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie, di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 640.000.000 prevista per l'esercizio 1975 nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 10.

L'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 « Rifinanziamento e modifica della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 » « Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole e successive modificazioni », concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al finanziamento di quota parte degli interventi di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 1, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione, in ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, di mutui per complessive L. 7.000.000.000, rispettivamente per L. 3.000.000.000 nel 1974, L. 2.000.000.000 nel 1975, L. 2.000.000.000 nel 1976, ad un tasso non superiore al 15 % e di durata non superiore a venti anni, estinguibili in rate costanti semestrali e posticipate »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 800.000.000 per l'esercizio 1975, in L. 1.120.000.000 a partire dallo esercizio 1976 e fino al 1994, in L. 320.000.000 per l'esercizio 1995 »;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio »;

d) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Alla maggiore spesa di L. 800.000.000 prevista per il 1975 e di L. 320.000.000 per il 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dello art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato ad apportare con decreto le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 conseguenti alla approvazione del presente articolo.

Art. 11.

L'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 « Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui per complessive L. 2.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15 % annuo, oneri fiscali esclusi »;

b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 378.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui le operazioni finanziarie, di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio ».

Art. 12.

L'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 « Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano », concernente l'autorizzazione a contrarre mutui, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, limitatamente all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale provvede mediante l'accensione di mutui passivi per complessive L. 7.500.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore a trentacinque anni ed un tasso che non potrà superare il 15 % annuo, oneri fiscali esclusi »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi »;

c) il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L. 1.135.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 e fino all'esercizio finanziario 2009. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Alla maggiore spesa di L. 1.135.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del gettito dell'imposta locale sui redditi spettanti alla Regione ai sensi della lettera *c*), art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 ».

Art. 13.

Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3 « Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi », è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 14.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1975, n. 13 « Interventi a favore delle imprese artigiane che intendono insediarsi in aree destinate dai comuni ad attività produttive », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 15.

Per la concessione di contributi in conto capitale, di cui all'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 « Concessione di contributi alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio ed alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 16.

Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi dei precedenti articoli 13, 14 e 15, la regione Emilia-Romagna provvede mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L. 4.500.000.000.

Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni. Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 15 % annuo, oneri fiscali esclusi.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 720.000.000 a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1975.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 17.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, ai sensi degli articoli 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d'impegno di L. 100.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L. 100.000.000 e vanno ad aggiungersi allo analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.

Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, ai sensi degli articoli 4 e successivi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è stabilito per l'anno 1975 il limite d'impegno di L. 100.000.000.

Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 ammontano a L. 100.000.000, e vanno ad aggiungersi all'analogo stanziamento già autorizzato per un decennio a partire dall'esercizio precedente.

Art. 18.

Ai maggiori oneri disposti dai precedenti articoli a carico dell'esercizio finanziario 1975, nei confronti dell'esercizio precedente si fa fronte con le disponibilità globali di nuove risorse previste dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 aprile 1975

FANTI

(3753)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1975, n. **22**.

Norme per la determinazione della quota d'interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 15 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1974, n. 397, si applicano anche sui finanziamenti previsti dalle leggi regionali vigenti, recanti provvidenze creditizie per il settore agricolo.

Con decreto del presidente della giunta regionale verrà provveduto, secondo i criteri di cui al precedente comma, alla modificazione, con decorrenza dal 17 settembre 1974, della quota di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti agevolati in materia di agricoltura disposti con le leggi regionali.

Art. 2.

La quota globale massima prevista dal terzo comma dello art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per i prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli non associati ammessi al contributo regionale nel pagamento degli interessi, è elevata, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, da L. 4.000.000 a L. 8.000.000.

Art. 3.

Lo stanziamento di L. 2.500.000.000, autorizzato per l'esercizio finanziario 1975 dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 2, comma primo della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è elevato a L. 2.950.000.000.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo precedente, pari a L. 450.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la riduzione rispettivamente dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974:

Cap. 27300 - meno L. 350.000.000;
Cap. 29650 - meno L. 16.000.000;
Cap. 29800 - meno L. 60.000.000,

ed il prelevamento dei seguenti fondi dello stesso bilancio:

Cap. 48100 - meno L. 10.000.000;
Cap. 75100 - meno L. 14.000.000,

in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 aprile 1975

FANTI

(3754)

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. **23**.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 21 *aprile* 1975)

(*Omissis*).

(4160)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. **24**.
Formazione di una cartografia regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 22 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi della legge

La regione Emilia-Romagna, per assolvere le funzioni di programmazione e di pianificazione territoriale, per favorire la attività di pianificazione degli enti territoriali nonché l'attività di ricerca dell'istituto dei beni culturali si doterà di una carta plano-altimetrica di base denominata «carta tecnica regionale» (C.T.R.) e di carte operative di ambito regionale o sub-regionale riguardanti i fenomeni ecologici, economici, culturali, amministrativi, demografici, urbanistici e sanitari.

La regione Emilia-Romagna si doterà inoltre, per gli stessi fini, di riprese fotografiche speciali per studi a livello scientifico connessi a ricerche di carattere fisico, geo-morfologico, faunistico, vegetazionale e di geografia antropica; di un archivio fotografico e strumenti idonei alla lettura e all'archiviazione delle carte e degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 2.

Affidamento dei lavori

La giunta regionale affiderà i lavori per la elaborazione e la realizzazione delle carte e delle foto di cui all'art. 1 della presente legge a istituti di ricerca, a studi professionali, a singoli professionisti o a ditte altamente specializzate, scelti a trattativa privata.

I soggetti incaricati procederanno all'esecuzione dei lavori in base a programmi predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio regionale nonché in base a «capitolati speciali dei lavori» di volta in volta predisposti dalla giunta.

I soggetti incaricati, che procederanno all'esecuzione dei lavori, sono tenuti al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi statali che disciplinano l'esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici, aerofotocinematografici e aerofotografici, di cui al regio-decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 3.

Partecipazione degli enti pubblici alla realizzazione della C.T.R.

Per la realizzazione della carta tecnica regionale di cui all'art. 1, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, i comitati comprensoriali, le province e gli altri enti pubblici dell'Emilia-Romagna che intendono fare eseguire in proprio la C.T.R. relativa al loro territorio o a parte di esso, possono presentare alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il loro piano di riduzione cartografica in scala 1:5000 o in scala 1:10.000.

La giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, sulla base dei piani presentati, potrà concorrere alla spesa di riduzione cartografica con un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa non potrà essere superiore al costo medio, per ettaro, sostenuto dalla Regione; l'eventuale eccedenza sarà a totale carico dell'ente richiedente.

Allo stesso contributo di cui al precedente comma, potranno essere ammessi i comuni e gli altri enti pubblici della Regione che abbiano iniziato non prima del 30 giugno 1973 la riduzione cartografica sulla base di norme tecniche simili e congrue con quelle previste per la redazione della carta tecnica regionale.

Art. 4.

Modalità per la concessione dei contributi

Per beneficiare del contributo l'ente richiedente deve attenersi alle seguenti condizioni:

a) che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della giunta regionale della concessione del contributo di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'ente richiedente affidi, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, l'incarico di esecuzione della C.T.R. relativa al territorio prescelto;

b) che la riduzione cartografica sia eseguita in conformità alle norme tecniche stabilite nel capitolato speciale dei lavori, di cui all'art. 2 della presente legge;

c) che i lavori siano terminati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) che il collaudo dei lavori sia affidato ad una apposita commissione della Regione nominata dal Presidente della giunta regionale.

Per l'erogazione del contributo dovranno essere consegnati agli uffici della giunta regionale i seguenti documenti:

a) una copia della delibera di spesa;

b) due controtipi degli originali fotoincisi su pellicola elioriproducente;

c) due copie eliografiche di tutti gli «elementi» eseguiti;

d) altri eventuali documenti richiesti specificatamente dalla Regione.

Art. 5.

Distribuzione dei prodotti cartografici e fotografici

La Regione produrrà a suo carico le riprese e i materiali citati agli articoli 3 e 4, ne gestirà la distribuzione e venderà copie ed elaborati del prodotto a chiunque ne faccia richiesta.

Il prezzo per ogni oggetto sarà determinato con apposita deliberazione della giunta regionale.

I proventi della vendita dei prodotti sopramenzionati saranno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Gli enti che avranno fruito del contributo fino al cinquanta per cento per la realizzazione della C.T.R. potranno cedere a loro volta copie eliografiche degli «elementi» della C.T.R. di loro proprietà, ma allo stesso prezzo praticato dalla Regione.

Art. 6.

Determinazione del fondo

Per le finalità indicate nella presente legge la regione Emilia-Romagna provvederà, negli esercizi finanziari a partire dal 1975, allo stanziamento di fondi la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

Art. 7.

Finanziamento col ricorso al credito

Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui all'articolo precedente, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la regione Emilia-Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 marzo 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Art. 8.

Norma finale

L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spesa a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui al precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 aprile 1975

FANTI

(4161)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 8 e 22 gennaio 1973, n. 6, sulle indennità ai consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del 22 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, è così sostituito:

« L'indennità di carica e l'indennità di presenza spettano ai consiglieri regionali la cui elezione sia convalidata a norma dell'art. 17 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108.

La corresponsione dell'indennità di carica e dell'indennità di presenza decorre, per i consiglieri regionali, dalla data della proclamazione e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità di carica e l'indennità di presenza sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del consiglio.

Gli assegni integrativi di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, nonchè l'indennità di presenza, sono corrisposti a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:

« Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato con la partecipazione di un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno allo ufficio stesso.

Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) dagli interessi maturati sulle somme del fondo dai frutti degli investimenti, nonchè dagli altri proventi patrimoniali comunque spettanti al fondo.

Il bilancio del fondo è allegato, come gestione speciale, al bilancio annuale consuntivo del consiglio regionale ».

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma precedente, la frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età: in tal caso le aliquote percentuali di cui all'art. 11 sono ridotte di tre punti per ogni anno di anticipazione, anche ai fini della determinazione dell'assegno di riversibilità ».

Art. 4.

All'art. 8, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, dopo le parole « sessantesimo anno di età » sono aggiunte le parole « salva la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno, a norma dell'art. 4, terzo comma ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è abrogato.

Art. 6.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di riversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 17 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza integrato: il diritto all'assegno di riversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

Art. 7.

Le modifiche e le integrazioni apportate con la presente legge alle leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 8 e 22 gennaio 1973, n. 6, hanno effetto dal 1° dicembre 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 aprile 1975

FANTI

(4162)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 26.

Interventi della Regione per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del 22 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento e ampliamento d'impianti per la depurazione delle acque reflue urbane, ivi comprese le opere necessarie per assicurare la funzionalità degli impianti stessi, con le modalità di cui ai commi ed articoli seguenti.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore di comuni e loro consorzi di contributi in capitale fino al 90% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o di lotti funzionali delle stesse.

L'entità del contributo sarà commisurata alla reale capacità degli enti attuatori di finanziare con mezzi propri la quota di spesa non coperta dal contributo medesimo e potrà essere elevata fino al 100% nei casi di assoluta, comprovata impossibilità degli enti stessi a reperire i mezzi di cui sopra.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo saranno destinati, con carattere di priorità, alla costruzione d'impianti di depurazione nei centri turistici della costa adriatica e negli insediamenti dell'entroterra che direttamente hanno influenza sulla costa stessa nonchè negli insediamenti cui sia riferibile un apporto inquinante superiore a centomila abitanti equivalenti residui.

Nell'assegnazione dei contributi saranno privilegiati gli impianti realizzati e gestiti da consorzi di comuni.

Art. 3.

La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo comprende, oltre al costo delle opere, anche la spesa eventualmente occorrente per l'acquisizione delle aree necessarie, l'onere per l'applicazione dell'I.V.A. ed una quota per spese tecniche e di collaudo non superiore al 5% del costo delle opere e delle espropriazioni.

Art. 4.

Gli impianti di cui al precedente art. 1 dovranno utilizzare sistemi di depurazione di tipo biologico con trattamento primario, secondario e trattamento finale di eventuali fanghi.

L'apporto inquinante di ciascun utente non potrà superare i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti per il BOD 5 e non dovrà compromettere il buon funzionamento degli impianti stessi.

Ugualmente, i liquami all'uscita degli impianti di depurazione dovranno garantire valori di BOD 5 non superiori a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni nazionali.

Art. 5.

Ove l'impianto sia utilizzato per il trattamento di liquami di origine non domestica, il relativo progetto dovrà evidenziare il diverso dimensionamento derivante dalla presenza di altri tipi di scarico (industriali, anche a carattere zoogrario, e artigianali), con particolare riguardo alle quantità e qualità delle acque pretrattate, e la conseguente incidenza sul costo totale dell'opera.

La spesa corrispondente a tale maggiore incidenza non sarà ammessa al contributo regionale e dovrà far carico agli utenti interessati.

A tal fine dovranno essere stipulate, tra gli enti attuatori e gli utenti di cui sopra, apposite convenzioni che dovranno disciplinare e prevedere:

1) copertura finanziaria della maggior spesa occorrente, da ripartire tra gli utenti stessi in proporzione al grado di utilizzazione degli impianti ed al carico di inquinamento prodotto;

2) assunzione a carico di detti utenti di quote della spesa complessiva necessaria per la gestione degli impianti stessi, proporzionalmente ripartite come al precedente punto 1);

3) impegno da parte degli utenti, di cui sopra, a provvedere a proprio carico alle opere di pretrattamento delle acque di scarico ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge gli enti interessati dovranno presentare alla giunta regionale, entro termini dalla stessa stabiliti, apposita domanda corredata da:

1) progetto di massima dell'opera, dal quale dovranno essere desumibili le caratteristiche dell'impianto e la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

2) preventivo di spesa e piano finanziario, con particolare riferimento alle previsioni di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, e sulla base delle domande e dei progetti presentati, approva il programma degli interventi e l'assegnazione dei contributi.

Art. 8.

I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti, ammessi al contributo regionale, sono deliberati dagli enti locali attuatori ed approvati dalla giunta regionale previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi.

Tali progetti, ai fini dell'approvazione della giunta, dovranno essere corredati delle convenzioni di cui al precedente art. 5, stipulate tra gli enti interessati e le particolari categorie di utenti previste nello stesso articolo.

L'approvazione dei progetti esecutivi implica la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e indifferibilità delle relative opere.

Art. 9.

La giunta ed il consiglio regionale hanno facoltà di procedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, ad avvenuta approvazione della presente legge, anche in pendenza dell'emanazione delle disposizioni legislative e del perfezionamento dei mutui di cui al successivo art. 12.

Art. 10.

All'erogazione dei contributi in capitale la giunta regionale provvede con le seguenti modalità:

a) 50 per cento previa produzione da parte degli enti beneficiari dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 30 per cento previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera *a*);

c) 20 per cento in sede di approvazione degli atti di collaudo. Da tali atti dovrà risultare, in particolare, che l'impianto realizzato è in grado di ben funzionare nel rispetto degli indici previsti dal precedente art. 4.

Art. 11.

La giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 al presidente o ai singoli componenti della giunta stessa secondo le direttive da questa deliberate. Rimane comunque di competenza della giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, la regione Emilia-Romagna provvederà ad iscrivere appositi capitoli sugli stati di previsione della spesa dei bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1975, dotati di uno stanziamento la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo.

Alla determinazione degli stanziamenti di spesa di cui al precedente comma, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento nonchè alla copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, la regione Emilia-Romagna darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali a partire dall'esercizio 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi stessi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano spese a carico del bilancio regionale è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al secondo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 aprile 1975

FANTI

(4163)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. 24.

Inquadramento del personale del cessato Ente sardo di elettricità e di altro personale nei ruoli dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Ente sardo di elettricità, in servizio presso l'Ente medesimo alla data del 1° marzo 1973, il quale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1973, n. 12, abbia presentato domanda di passaggio nei ruoli dell'amministrazione regionale, è inquadrato in detti ruoli nella carriera corrispondente a quella di appartenenza, quale risulta dal titolo formale, e con la qualifica attribuibile in base all'anzianità di servizio posseduta alla anzidetta data dal 1° marzo 1973 valutata con la modalità e nei limiti di cui all'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.

La corrispondenza nella carriera di cui al precedente comma è determinata dalla tabella che segue:

categoria *A*/1 e *B*/1, contabili e aiuto contabili, addetti a lavori di natura amministrativa: carriera di concetto, segretario, ruolo amministrativo;

categoria *B*/2, dattilografia e collaborazione a lavori di natura amministrativa: carriera esecutiva, archivisti e dattilografi, ruolo amministrativo;

categoria *C*/S, con mansioni di archivio: carriera esecutiva, archivisti e dattilografi, ruolo amministrativo;

categoria *C*/S, con mansioni di usciere: carriera del personale ausiliario, personale addetto agli uffici, ruolo amministrativo.

L'inquadramento sarà effettuato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Ai fini dell'inquadramento di cui al presente articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire eventuali posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

Agli effetti dell'avanzamento in carriera, il personale in soprannumero e preso in esame unitamente a quello in organico di pari anzianità.

Il personale dirigente è collocato nel ruolo ad esaurimento, carriera direttiva di cui alla tabella 1ª allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, la cui dotazione organica è, a tali fini, incrementata di due unità.

Art. 2.

Al personale dell'Ente sardo di elettricità passato nei ruoli dell'amministrazione regionale è attribuita un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione pensionabile, esclusa l'aggiunta di famiglia, già goduta presso l'Ente di provenienza al 15 settembre 1973 e quella connessa alla qualifica regionale attribuita ai sensi del precedente art. 1.

L'assegno personale come sopra determinato è riassorbibile con i miglioramenti generali degli stipendi dei dipendenti regionali e con gli aumenti conseguenti a progressioni di carriera.

Art. 3.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dei precedenti articoli è iscritto al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1° gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha inizio il rapporto di impiego con il soppresso Ente sardo di elettricità.

Per detto personale i trattamenti previsti dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di effettivo servizio cumulativamente resi presso l'Ente di provenienza e presso la Regione sarda.

L'importo della pensione corriposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale per il servizio reso anteriormente all'inquadramento nei ruoli regionali, nonché di quella eventualmente liquidata dalle casse amministrative dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi previsti dalla richiamata legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Si applicano nei confronti del personale di cui alla presente legge le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 26 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1 della presente legge e l'amministrazione regionale debbono versare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sulla base della retribuzione lorda goduta al 15 settembre 1973, i contributi previsti dal punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo intercorrente tra l'iscrizione al fondo e la stessa data del 15 settembre 1973.

A partire dal 16 settembre 1973 i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione lorda effettiva, compreso l'assegno personale di cui al precedente art. 2.

Il versamento dei contributi arretrati a carico del personale, avverrà in rate mensili pari al 3 per cento della retribuzione di cui al precedente comma.

Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione della indennità di anzianità da parte del fondo.

Art. 5.

Il personale addetto al servizio di prevenzione dell'abigeato presso l'ufficio del rappresentante del Governo nella Regione sarda e retribuito esclusivamente sui fondi della gestione fuori bilancio tenuta dal rappresentante del Governo fino al 31 dicembre 1972, può chiedere, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assunto nell'amministrazione regionale in qualità di avventizio sulla base delle mansioni effettivamente esercitate e purchè in possesso del prescritto titolo di studio.

Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere.

Il personale di cui sopra verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici degli impiegati regionali, con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiegato avventizio.

I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno secondo l'ordine di graduatoria i posti liberi in organico.

Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle diposizioni del comma precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

I concorsi interni di idoneità previsti dal terzo comma per l'inquadramento del personale nominato impiegato avventizio sono indetti, una volta tanto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 21203 . . . . L. 29.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. 17904 . . . . L. 146.500.000

In aumento:

Cap. 11112 . . . . L. 109.000.000
Cap. 11116 . . . . » 5.900.000
Cap. 11119 . . . . » 1.800.000
Cap. 11122 . . . . » 29.500.000
Cap. 11133 . . . . » 300.000
Cap. 11183 . . . . » 29.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11112, 11116, 11119, 11122, 11133 e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 aprile 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del comitato tecnico regionale per la cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di cooperazione il comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Il comitato è composto da:

1) l'assessore competente in materia di cooperazione;

2) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di cooperazione;

3) un rappresentante dell'assessorato all'agricoltura e foreste;

4) un rappresentante dell'assessorato all'industria e commercio;

5) un rappresentante dell'assessorato alla rinascita;

6) un rappresentante della federazione regionale dei coltivatori diretti e un rappresentante dell'unione regionale contadini e pastori;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo ed un rappresentante per ciascuna organizzazione cooperativa a carattere regionale operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso riconosciute a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

8) un rappresentante dell'Ente di sviluppo in agricoltura, designato dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato competente in materia di cooperazione ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, e sostituito dal seguente:

« Il comitato ha i seguenti compiti:

1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali, interessanti la cooperazione, sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'assessore competente in materia di cooperazione;

2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato sono nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di cooperazione, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura.

Presidente del comitato è l'assessore regionale competente in materia di cooperazione.

Il vice presidente è eletto dal comitato fra i suoi componenti.

Ai componenti del comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12 ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 aprile 1975

DEL RIO

(3941)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1975, n. 2-33/Legisl.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, concernente norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16 « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 31 dicembre 1974, n. 10258, concernente la approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, concernente: « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore »;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, riportato di seguito:

Art. 1.

La legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, concernente: Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore, viene indicata, nel presente regolamento, con il termine « legge provinciale ».

Art. 2.

Gli insetti e gli altri animali, confiscati a norma della legge provinciale, sono restituiti al loro ambiente naturale.

Nei periodi dell'anno nei quali è consentita la cattura di rane adulte (genere *Rana*, L.) e di lumache (genere *Helix*, L.) l'eventuale confisca, per raccolta superiore alla quantità ammessa, è effettuata sull'intera quantità posseduta.

Art. 3.

Ai fini della legge provinciale, si intendono posseduti dalla persona gli insetti e gli altri animali anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime.

Art. 4.

La legge provinciale non si applica alle coltivazioni intensive di lumaca, recintate e denunciate alla stazione forestale. Il relativo prodotto, se trasportato, deve essere accompagnato dal certificato di provenienza, sottoscritto dal coltivatore.

Art. 5.

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge provinciale, prima di procedere ad una verifica, si qualificano ed invitano le persone fermate ad aprire i contenitori ed i veicoli per l'ispezione.

Qualora l'agente rinvenga nidi di formiche, uova, larve, adulti di dette specie, nonchè uova e girini di tutte le specie degli anfibi, fa immediata contestazione al trasgressore e richiede allo stesso di esibire un documento di identità.

In analogo modo procede nel caso rinvenga rane e lumache in tempo vietato dall'art. 5 della legge provinciale.

Durante i periodi di tempo nei quali è ammessa la cattura, se l'agente ritiene che il peso delle rane o delle lumache superi il consentito, fa immediata contestazione al presunto trasgressore e richiede allo stesso di esibire un documento di identità.

E' fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo della contestazione.

Delle circostanze viene redatto processo verbale che deve contenere le osservazioni del trasgressore, se questi ne fa richiesta, ed esplicita menzione della eventuale contestazione circa il peso approssimativo stabilito dall'agente.

Art. 6.

Gli enti e le associazioni che, ai sensi dell'art 6 della legge provinciale intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria dei propri associati, trasmettono all'ispettorato ripartimentale delle foreste gli appositi moduli forniti dalla provincia autonoma, riempiti e sottoscritti dagli associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza e ad assumere la qualifica di agente giurato.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste, assunte le debite informazioni, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette tutti o in parte, gli aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla provincia autonoma.

Al termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta dello ispettorato ripartimentale delle foreste, il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, nomina i proposti agenti giurati, che abbiano superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 249 e 251 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla fauna inferiore di cui alla legge provinciale, nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, secondo le modalità indicate nella legge stessa, a tempo determinato e, comunque non oltre tre anni.

Art. 7.

Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

La qualifica di agente giurato abilita alle relative funzioni di sorveglianza alle dipendenze dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per un periodo di tempo determinato che non può superare, comunque, tre anni.

Essi si qualificano esibendo un tesserino con fotografia, rilasciato dal presidente della giunta provinciale e portando un distintivo numerato approvato con deliberazione della giunta provinciale.

Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è proposto.

Art. 8.

L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli ispettorati distrettuali delle foreste che si appoggiano alle dipendenti stazioni forestali. Tale servizio dovrà essere adeguato alle esigenze della conservazione della fauna inferiore.

L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole stazioni forestali, è disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale.

Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilità ed effettuare il servizio, di norma, per almeno una giornata alla settimana.

Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.

Art. 9.

Gli incaricati dell'osservanza della legge hanno in dotazione un blocco di verbali numerati da riempire ed usare ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale.

I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.

La copia del verbale, che non si è potuta consegnare al trasgressore, è trasmessa immediatamente all'ispettorato ripartimentale delle foreste, che provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale.

Art. 10.

Nel determinare la somma dovuta per l'infrazione si tiene conto delle circostanze, delle quantità alterate, disperse, distrutte o catturate, della eventuale recidiva.

Si considera recidivo nell'infrazione colui che abbia compiuto nel periodo di due anni più di una violazione, prevista dalla legge provinciale. Si considera compiuta la violazione, quando il responsabile abbia provveduto al pagamento della sanzione amministrativa o quando il fatto sia accertato in modo definitivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 gennaio 1975

p. Il presidente: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1975
Registro n. 14, foglio n. 187

(4334)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751820)